

□ Interrogazione n. 1550

presentata in data 22 gennaio 2014

a iniziativa del Consigliere Busilacchi

“Prestazioni di assistenza protesica”

a risposta orale urgente

Premesso che:

- con il decreto del Ministero della Sanità del 27 agosto 1999, n. 332, è stato emanato il “Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale: modalità di erogazione e tariffe”. Esso individua nel dettaglio le categorie di persone che hanno diritto all’assistenza protesica, le prestazioni che comportano l’erogazione dei dispositivi riportati negli elenchi 1, 2 e 3 del nomenclatore tariffario e le modalità di erogazione;

- l’art. 11 stabilisce che “il nomenclatore è aggiornato periodicamente, con riferimento al periodo di validità del Piano sanitario nazionale e, comunque, con cadenza massima triennale”;

Considerato che:

- con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 l’assistenza protesica rientra nei Livelli essenziali di assistenza;
- dal 1999 il nomenclatore tariffario è in attesa di revisione;

Tenuto conto che:

- le corrette modalità di acquisizione e remunerazione dell’assistenza protesica relativa agli ausili di cui agli elenchi 2 e 3 del citato Regolamento ministeriale sono da tempo disattese e sostituite con la libera interpretazione di funzionari di Regione, aziende sanitarie e distretti al punto che, ad oggi, più che il nomenclatore tariffario, si applica la sua interpretazione. Tale situazione non è migliorata anche alla luce della riforma del Titolo V, parte II, della Costituzione avvenuta con la legge costituzionale n. 3 del 2001 che ha stabilito all’articolo 117 della Costituzione, comma terzo, che le Regioni possono legiferare nelle materie di competenza concorrente, tra le quali, la tutela della salute, nel rispetto dei principi fondamentali definiti dallo Stato;

- nello specifico, la Regione Marche, con la delibera 1560 del 14 dicembre 2004, ha provveduto a disciplinare la materia autorizzando la stipulazione di un accordo con la FIOTO al fine di assicurare, la fornitura degli ausili di cui agli elenchi n. 2 e 3 a prezzi identici su tutto il territorio regionale, prendendo come base quelli allora praticati dalla ditta risultata aggiudicataria delle gare espletate presso le Zone territoriali n. 8 e n. 9, ritenute le più vantaggiose;

- come evidenziato dalla delibera in questione, l’accordo stipulato nel 2004 era limitato al tempo necessario per l’espletamento da parte dell’ASUR della gara ad evidenza pubblica;

- non risulta che, dal 2004 ad oggi, l’ASUR abbia espletato una gara pubblica a valenza regionale per l’acquisizione, in particolare, di tutti gli ausili di cui all’elenco 2;

Visto che:

- l’acquisizione di questi beni su scala regionale, tramite l’espletamento di gara pubblica, porterebbe ad un enorme risparmio di risorse economiche per la Regione Marche;

- con la delibera n. 649 del 6 maggio del 2013 la Giunta regionale ha approvato la programmazione triennale degli acquisti di beni/servizi che dovranno essere condotti dalla SUAM, per conto degli enti del servizio sanitario regionale;

- nella delibera menzionata, tra i beni ed i servizi individuati che devono essere acquisiti mediante procedure contrattuali gestite dalla SUAM, non sono previsti, in particolare, gli ausili dell’elenco 2;

Tutto ciò premesso;

INTERROGA

la Giunta regionale per sapere se, alla luce dei consistenti risparmi che ne deriverebbero, e tenuto conto dei 10 anni trascorsi dalla sopracitata deliberazione 1560 del 2004, non ritenga improcrastinabile inserire immediatamente nella programmazione di beni/servizi da acquisire a cura della SUAM anche gli ausili di cui all'elenco 2 e, nei limiti di quanto necessario, di cui all'elenco 3 del nomenclatore tariffario.